

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Seut.  
2065/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Sezione Seconda

Il Giudice di Pace, , ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile, iscritta al N. 121643/11 R.G.A.C., avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art.615 c.1 c.p.c.

**T R A**

[REDACTED] (c.f. [REDACTED]), nato a Roma il 10 ottobre 1984 e qui residente, elettivamente domiciliato, alla Via Varaita n.8, presso lo studio dell'Avv.to Dalila LOIACONO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione;

*Sp*

- OPPONENTE -

**E**

EQUITALIA SUD S.p.A. Direzione Regionale Lazio, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale Ordinario, Gianluca Mantellini, elettivamente domiciliata in Roma alla Via F. P. De' Calboli n.60 presso lo studio dell'Avv.to Sebastiano DI BETTA che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t. On.le Giovanni ALEMANNO, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato Avv.to

Claudio Fiorenzo GALLOTTI, in virtù di procura Rep. n. 7543 -  
Racc. n. 5201 del 07.12.2011 Dott. Salvatore MARICONDA Notaio  
in Genzano di Roma, elettivamente domiciliato negli uffici Av  
vocatura Comunale alla Via del Tempio di Giove n.21;

- OPPOSTI -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

██████████ con l'atto di citazione notificato con Racco  
mandata in data 20.12.2011 proponeva opposizione avverso car-  
tella di pagamento numero 097 2011 02265465 38, notificata in  
data 05/07.12.2011, eccependo:

1. Prescrizione della pretesa creditoria;
2. Violazione di legge ai sensi dell'art.3 L. 241/1990;
3. Nullità della cartella esattoriale impugnata;
4. Illegittima applicazione della maggiorazione;
5. Illegittima duplicazione della sanzione;
6. Mancata notificazione dell'avviso bonario;
7. Irregolarità nel procedimento notificatorio;

*Ep*

e chiedeva l'annullamento della cartella e il risarcimento in  
favore di parte opponente del danno subito nella misura di Eu  
ro 300,00.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio:  
EQUITALIA SUD S.p.A. chiedendo "rigettare le domande proposte  
in quanto infondate in fatto e in diritto";

ROMA CAPITALE eccependo la propria "carenza di legittimazione  
passiva" e "l'inammissibilità e la tardività della opposizio-

ne" e "nel merito" chiedeva "rigettare le richieste di contro parte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, decidere sulla base delle risultanze documentali".

Nella prima udienza (29.03.2012) l'opponente insisteva per lo accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione e precisava le conclusioni riportandosi all'atto introduttivo - del giudizio - e la Equitalia Sud S.p.A. si riportava a quanto dedotto in comparsa; indi la causa veniva trattenuta in de cisione.

L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Rilevato che le violazioni sono state commesse il giorno 24. 10.2006 (verbale n. 33060910974 e n. 63060871670);

che la cartella di pagamento, oggetto dell'opposizione dedotta in giudizio, è stata notificata in data 05/07.12.2011;

che, pertanto, è decorso il termine di "cinque anni" stabilito nell'art. 28 della legge n.689/1981 e il diritto a riscuotere le somme dovute da parte di Roma Capitale è prescritto - ex art. 209 cod. strad.;

che l'accoglimento del motivo sopra esaminato comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi dedotti dall'opponente.

La domanda di "risarcimento del danno" siccome formulata, non può essere accolta perchè non provata.

Alla soccombenza deve seguire la condanna alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente, pronunciando così provve  
de:

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,

DICHIARA la prescrizione del diritto all'esazione del credito  
da parte di Roma Capitale;

CONDANNA Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.A., in solido, al  
pagamento delle spese del giudizio, che liquida Euro 50,00 ol  
tre Euro 200,00 per compenso professionale; spese generali, I.  
V.A. e C.P.A. come per legge.

Roma, 15 Gennaio 2013

IL GIUDICE DI PACE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, li **17 GEN. 2013**  
IL CANCELLIERE  
*Arianna Frapago*

